

PROFILO E SFIDE DEL DIRITTO CANONICO ALL'INIZIO DEL TERZO MILLENNIO

HELMUTH PREE*

Introduzione

Il famoso studioso francese della storia del diritto canonico Gabriel Le Bras indica tre fattori che, fin dall'inizio, sono stati determinanti per la formazione del diritto canonico: (1) gli elementi costitutivi della Chiesa, di carattere permanente e tipici del diritto canonico; (2) lo sviluppo della civiltà umana, che comprende il progresso nella cultura giuridica, canonica e civile; (3) le forze motrici del diritto come tale: la ragione umana, la autorità e la sua autocomprensione, la tecnica giuridica e il metodo, e così via¹. Chiunque si occupa sul livello scientifico² del diritto canonico non può non confrontarsi

* Helmuth Pree, Professore emerito del Klaus-Mörsdorf-Studium für Kanonistik, Ludwig-Maximilians-Universität München, Monaco di Baviera.

¹ Cf. G. LE BRAS, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, Bologna 1976, 27. La citazione è da: N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, «Derecho canónico y codificación: alcances y límites de la asunción de una técnica», *Ius Canonicum* 51 (2011) 106.

² Secondo l'opinione comune sono da considerare criteri di scientificità: l'oggettività, la natura critica, un metodo razionale condiviso da altri, la ricerca di un progresso della conoscenza, il lavoro in propria responsabilità del ricercatore, nonché la apertura dei risultati

con questi fattori. La nostra indagine, dedicata al profilo attuale della canonistica, si serve di quei fattori come di criteri dell'analisi.

Com'è ovvio, la spiegazione del profilo attuale non può affatto prescindere dallo sfondo storico. Come mostra Carlo Fantappiè, il diritto canonico, nel corso della sua storia, ha subito più volte un «*cambiamento di paradigma*»: nel primo millennio il diritto canonico non era ancora strettamente separato dalla teologia e i canoni erano trattati dal punto di vista della *oikonomia* della salvezza, in linea con la tradizione orientale; dal sec. XII in poi, il paradigma del diritto canonico classico è contrassegnato da una nuova tecnica razionale e creativa di interpretazione ed argomentazione tipicamente giuridica, fondata, su larga scala, sopra il diritto romano. Allora nacque la canonistica come *scientia canonum*, per la quale il livello di riferimento non è ancora la legge generale oppure un sistema giuridico astratto ma la realtà del caso e la verità insita nella natura delle cose (un ordinamento flessibile e dinamico). Il paradigma seguente è quello tridentino: l'autorità diventa garante dell'autenticità del testo e reclama l'interpretazione; allo stesso tempo ci si sforza di conseguire, con l'aiuto degli studiosi, un'unificazione e un assetto sistematico del diritto canonico; si mette in risalto la sua obbligatorietà anche per la coscienza. Il numero nonché la varietà dei tipi di fonti giuridiche si accresce (con la tendenza verso un

di fronte alla critica degli esperti della rispettiva disciplina. Cf. H. PREE, «Kirchliche Lehraufsicht und österreichisches Bundesverfassungsrecht», *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 29 (1978) (96); J. HERVADA – P. LOMBARDÍA, «Introducción al derecho canónico», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, ed. *Comentario exegetico al Código de Derecho Canonico. I. Cánones 1-203*, Pamplona 1996, 74 ss.; J. FORNÉS, *La ciencia canónica contemporánea. Valoración crítica*, Pamplona 1984, 404-412; ID., «Ciencia canónica», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario general de derecho canónico* [= DGDC], II, Cizur Menor (Navarra) 2012, 85-87.

ordinamento piuttosto rigido e statico, con pretesa di universalità e con norme astratte invece di casi concreti come livello di riferimento). Nel secolo XX segue il paradigma codificatorio, manifestatosi per la prima volta nel *Codex Iuris Canonici* del 1917³.

La prima parte dell'indagine seguente è dedicata al profilo attuale della canonistica come scienza: l'analisi poggia su determinati criteri di valutazione che risultano dai fattori sopra menzionati come anche dalla scientificità della disciplina (cf. nt. 2). Il risultato non può che essere una visione d'insieme, mentre un'analisi dettagliata degli studiosi, delle loro opere e delle istituzioni canonistiche nel mondo d'oggi⁴ si dimostra impossibile nel quadro di quest'articolo.

La seconda parte tende ad enucleare le sfide da affrontare da parte dei canonisti nel presente e nell'avvenire. Tali cantieri appaiono, se si tiene conto del contesto contemporaneo (o meglio dei contesti) nel quale la Chiesa e il suo diritto devono fondarsi oggi.

1. Il profilo attuale della canonistica sullo sfondo dello sviluppo nel XX secolo

1.1 Il metodo

Finora il paradigma codificatorio ha esercitato un'influenza notevole sul metodo della canonistica, giacché tale paradigma ha comportato un cambiamento nel modo di

³ Cf. C. FANTAPPIÈ, «Sistemi giuridici e certezza del diritto. Tre modelli per il diritto canonico», *Monitor Ecclesiasticus* 29 (2014) 177-196; ID., «Dal paradigma canonistico classico al paradigma codificatorio», *Ius Ecclesiae* 29 (2017) 39-50. L'Autore offre anche una nozione di «paradigma»: «un complesso di metodi e tecniche, condivisi e insegnati in modo stabile, da una pluralità di attori teorici e pratici per impostare e risolvere i problemi del proprio campo disciplinare». «Dal paradigma canonistico», 39.

⁴ Esistono 39 Facoltà di diritto canonico oppure istituzioni equivalenti in tutto il mondo: *Annuario Pontificio* 1017, 1716-1755.

vedere il diritto canonico con un'influenza innegabile sul metodo. Non a torto si è parlato di una concezione normativistica oppure positivistica⁵: Si identificava *de facto* il diritto della Chiesa con il Codice del 1917, il quale si presentò con la sua pretesa di completezza sistematica e con un alto grado di esclusività (cf. cann. 2-6 CIC/1917). Mentre nella canonistica classica, il papa era *iudex supremus*, ora diventa *supremus legislator*⁶: la *lex* diventa la

⁵ C. FANTAPPIÈ, «Scienza canonica del novecento. Percorsi nelle Chiese cristiane», in C. FANTAPPIÈ, ed., *Itinerari culturali del diritto canonico nel novecento*, Torino 2003, 151: «La canonistica è rimasta a lungo succube del mito dell'avvenuta codificazione, senza riuscire ad emanciparsi tanto dal metodo puramente esegetico — prescritto dalla Santa Sede nel 1917 in modo esclusivo e fedelmente seguite in tutte le Università e seminari pontifici ed ecclesiastici — quanto da una concezione normativistica del diritto canonico». In quanto al cambiamento del paradigma, effettuato per l'assunzione del modello codificatorio al diritto della Chiesa: C. FANTAPPIÈ, «Du *Corpus* au *Codex Iuris Canonici*. Un changement de paradigme», *L'Année Canonique* 50 (2008) 221-231; N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, «Derecho canónico y codificación» (cf. nt. 1), 120-122; E. BAURA, «Lo spirito codificatore e la codificazione Latina», *Ius Ecclesiae* 29 (2017) 15-37. In quanto all'atteggiamento dei canonisti di fronte al CIC/1917: R. ASTORRI, «La canonistica di fronte al CIC 17», in A. CATTANEO, ed., *L'eredità giuridica di San Pio X*, Venezia 2006, 173-183. L'Autore valuta il libro di M. FALCO, *Introduzione allo studio del «codex iuris canonici» (1925)* con le parole: «rappresenta il punto più alto e completo delle riflessioni della canonistica italiana sul codice» (179).

⁶ Il diritto canonico classico faceva vedere una affinità strutturale alla *Common Law*, la quale nasceva proprio nello stesso periodo sotto l'influenza del diritto canonico. L'affinità consisteva essenzialmente nel fatto, che le decisioni su singoli casi («Decretales») ottennero *ex post* una applicabilità generale. Nel diritto codificato, invece, la norma astratta costituisce un'ordinamento giuridico *ex ante*. Quindi, l'espressione «*ius*» sta per tutt'e due: per la decisione del caso singolo, nonché per la norma generale e astratta: Cf. P. GHERRI, «Codificazione canonica tra tecnica e sistema», *Eastern Canon Law* 2 (2013) 84-108. In quanto all'influenza del diritto canonico sulla nascente *Common Law*: J. MARTÍNEZ TORRÓN, «Diritto Canonico e common law», *Il Diritto Ecclesiastico* 102/I (1991) 576-605; A. ALBISETTI, «Ermeneutica

manifestazione centrale del diritto, il quale viene equiparato al Codice del 1917. Per questo, il Codice rappresenta in qualche modo⁷ la chiave di volta dello *Ius Publicum Ecclesiasticum*.

In questo modo il diritto cessa di essere ancorato alla realtà, come nel diritto classico, e figura come norma astratta, il cui contenuto è strettamente ricollegato alla volontà del legislatore. Ne risulta che la interpretazione non può che tendere a riscoprire tale volontà. Ciò manifesta un tratto prettamente volontaristico e normativistico, e perciò positivistico del concetto di diritto.

La Congregazione per i Seminari e le Università ordinò che in tutti gli istituti di studio sotto la sua giurisdizione l'insegnamento del diritto canonico consistesse nell'esegesi del Codice (cioè dovesse essere una *Schola textus Codicis Iuris Canonici*), che la storia del diritto canonico fosse insegnata a parte, solo come introduzione; che i docenti esponessero «*ipso Codicis ordine ac titulorum capitumque serie religiosissime servata, singulos canones diligenti explanatione*» e che il metodo esegetico fosse presupposto negli esami per il conseguimento dei gradi accademici in diritto canonico⁸. Allo stesso tempo, il

giurisprudenziale, Diritto Canonico e Common Law», *Il Diritto Ecclesiastico* 112 (2001) 403-412.

⁷ «In qualche modo», perché il diritto canonico si presenta sotto un duplice profilo: quello esterno come «*Ius Publicum Ecclesiasticum*» di carattere apologetico, e quello interno, il Codice, di carattere espositivo. La distinzione fra «*Ius Publicum Externum*» e «*Ius Publicum Internum*» fa vedere questo divario. «Nonostante poi il Codice disciplini solo il diritto interno della Chiesa, i suoi canoni presuppongono nondimeno principi di diritto pubblico ecclesiastico che erano stati già fissati dal *Sillabo*». C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011, 270.

⁸ Cf. S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, Decr., 7/8/1917, *AAS* 9 (1917) 439 e del 31. 10. 1918, *AAS* 11 (1919) 19. «Fu il Cardinale Gasparri, all'indomani della promulgazione del Codice, a voler introdurre l'indirizzo strettamente esegetico nell'insegna-

m.p. *Cum iuris canonici* attribuì la competenza esclusiva in materia d'interpretazione del Codice a una Commissione speciale⁹. Conseguentemente, non solo l'insegnamento del diritto canonico fu legato al metodo esegetico, ma venne generalmente vietato anche un approccio sistematico di tipo giuridico-dogmatico¹⁰.

Il metodo esegetico presentava in particolare le seguenti caratteristiche: fissazione dell'interpretazione al testo; mancanza di considerazione dei metodi giuridici sviluppati dalla scienza giuridica; assenza di una sufficiente distinzione tra diritto e morale e conseguente miscuglio dei due¹¹.

Nondimeno uscivano opere canonistiche non solo esegetiche, come dimostra l'esempio delle *Institutiones*, anche da canonisti curiali, i quali riuscivano a combinare le loro spiegazioni esegetiche con ragionamenti biblici, storici, teologici, di diritto romano oppure citando «probat

mento del Codice con la volontà di imitare, anche nella forma dell'insegnamento, il metodo che si riteneva costantemente adottato negli atenei statali». C. FANTAPPIÈ – P.A. D'AVACK, «Dal confronto con la canonistica curiale all'autonomia scientifica del diritto canonico», in J.I. ARRIETA – G.P. MILANO, ed., *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, Città del Vaticano 1999, 143, nota 17.

⁹ Cf. M.P. *Cum iuris canonici*, 15/9/1917, *AAS* 9 (1917) 483 ss.

¹⁰ Cf. P. ERDÖ, *Introductio in scientiam historiae canonicae. Prae-notanda ad Codicem*, Roma 1990, 151 ss.; C. FANTAPPIÈ – P.A. D'AVACK, «Dal confronto» (cf. nt. 8), 143: «Si capisce, perciò, come la canonistica curiale, soprattutto nel primo decennio di vita del *Codex*, fosse stata privata della funzione propulsiva e solo raramente avesse potuto raggiungere risultati scientifici apprezzabili anche dalla cultura giuridica laica». In quanto alla pubblicazione di natura esegetica di quel periodo: A. DE LA HERA, *Introducción a la ciencia del derecho canónico*, Madrid 1967, 104-113. Allo sviluppo del metodo e il contributo della «scuola laica italiana» fino al Vaticano II: J. FORNÉS, *La ciencia canónica* (cf. nt 2), 296-317; C. FANTAPPIÈ, «Scienza canonica» (cf. nt. 5), 151-155.

¹¹ Cf. C. REDAELLI, «Il metodo esegetico applicato al Codice di diritto canonico del 1917 e a quello del 1983», *Periodica* 86 (1997) 57-100; J. FORNÉS, *La ciencia canónica* (cf. nt 2), 302-307.

Auctores»¹². La prassi della Curia Romana in materia di diritto non mirava, però, a stimolare uno sviluppo scientifico creativo: a prescindere dalla giurisprudenza (principalmente matrimoniale) della Rota Romana, nessuna sentenza e quasi nessuna delle decisioni dell'Amministrazione ecclesiastica furono mai pubblicate e rese disponibili per l'investigazione canonistica.

Giova fare un cenno al parallelismo tra canonistica curiale e canonistica laica italiana fino ai tempi del Vaticano II: la prima mirava a fini piuttosto pratici (p.es. la formazione di chierici per il servizio nella Curia stessa o nei Tribunali ecclesiastici) e fu insegnata nei curricoli delle Facoltà di teologia. I canonisti cosiddetti «laici», invece, non sottostavano alle direttive della Curia, ma si sentivano spinti a coltivare il diritto canonico come una disciplina strettamente scientifica, equivalente alle discipline del diritto statale, al fine di legittimare la sua presenza nell'ambito dei curricoli giuridici nelle Facoltà statali. Perciò il loro interesse fondamentale non fu la esegesi dei testi, ma l'indagine giuridico-dogmatica e anche quella sui problemi teorici e fondamentali del diritto canonico come «ordinamento giuridico», il suo metodo, la relazione fra diritto e morale. Essi intendevano sfruttare i progressi della scienza giuridica a vantaggio del diritto canonico¹³.

¹² P.es. F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici ad normam novi Codicis*, Roma 1921³; cf. C. FANTAPPIÈ – P.A. D'AVACK, «Dal confronto» (cf. nt. 8), 144-146.

¹³ Cf. C. FANTAPPIÈ, «Diritto canonico codificato», in A. MELLONI, ed., *Dizionario del sapere storico-religioso del novecento*, I, Bologna 2010, 654-700; l'Autore caratterizza la canonistica laica italiana con le parole: «Si trattava di restituire al diritto canonico la dignità di vera ed autonoma scienza in relazione alla scienza giuridica secolare, di rispondere adeguatamente alle obiezioni avanzate dai giuristi positivisti intorno al problema della "giuridicità" del diritto canonico, di offrire una giustificazione razionale all'insegnamento e alla conservazione della disciplina nei curricoli accademici» (687 ss.). J. FORNÈS, *La ciencia canónica* (cf. nt 2), 307-317 menziona tre caratteristiche della scuola laica italiana: pensiero giuridico

La direttiva conciliare di tener presente, nell'insegnamento del diritto canonico, il mistero della Chiesa secondo la *Lumen Gentium*¹⁴ — fortemente sostenuta dal magistero di Paolo VI —, l'antigiuridismo prevalente nell'ambiente del Vaticano II e la «crisi» spesso lamentata del diritto canonico¹⁵ hanno indotto la canonistica, ancora per molto tempo dopo il Concilio, a occuparsi in misura accentuata delle domande teologiche fondamentali della sua materia: Esiste una legittimazione teologica del diritto canonico? Qual è la relazione tra diritto della Chiesa e teologia? Quali sono le conseguenze dell'ecclesiologia rinnovata sul diritto della Chiesa? Il metodo della canonistica è teologico oppure giuridico¹⁶? E così via.

sistematico; osservazione dei metodi della scienza giuridica; garanzia del carattere scientifico nonché del metodo proprio.

¹⁴ CONCILIO VATICANO II, OT 16: «In iure canonico exponendo [...] respiciatur ad Mysterium Ecclesiae». La *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* della Congregazione per l'educazione cattolica del 6/1/1970, AAS 62 (1970) 372 precisa: «Ius canonicum doceatur ratione habita mysterii Ecclesiae, in Concilio Vaticano II penitus explorati. In principiorum et legum expositione, praeter alia ostendatur quomodo universa ecclesiastica ordinatio et disciplina debeat cum salvifica voluntate Dei congruere, animarum salutem in omnibus quaerendo».

¹⁵ Cf. J. HERRANZ, «Crisi e rinnovamento del diritto nella Chiesa», in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, ed., *Ius in Vita et in Missione Ecclesiae. Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis in Civitate Vaticana celebrati*, Città del Vaticano 1994, 27-54. L'Autore è del parere che la lamentata crisi non è situata nel diritto canonico come tale oppure nelle sue fondamenta, ma al livello della sua applicazione alla realtà della vita ecclesiale.

¹⁶ C. FANTAPPIÈ, «Scienza canonica» (cf. nt. 5), 167 mette giustamente in risalto che «nel contesto polemico creato dall'antigiuridismo postconciliare, il problema definitorio (*quid ius?*) è diventato, in apparenza, secondario, ed ha lasciato il posto, nella dottrina canonistica, ad un vivace dibattito sulla legittimità, sulla natura, sulla finalità nonché sul metodo del diritto canonico. Queste discussioni hanno finito, nel complesso, per concentrarsi più sulla revisione delle dottrine precedenti che non sulla costruzione di una nuova e organica teoria generale».

In sintesi, si sono formate tre correnti dottrinali: (1) il diritto canonico inteso come un'entità teologica, per cui la canonistica è una disciplina teologica con metodo teologico oppure, secondo altri, con metodo giuridico; (2) il diritto canonico inteso come «pastorale», per cui il suo principio fondamentale non è la giustizia, ma sono principi pastorali non meglio definiti; (3) il diritto canonico inteso come «diritto» nel senso proprio della parola, cosicché il diritto canonico opererebbe con metodo giuridico¹⁷.

Sembra che due siano stati i fattori principali a partire dai quali si sono potute sviluppare posizioni così divergenti riguardo alla autocomprensione del diritto canonico e dei metodi della canonistica: la nozione della Chiesa e il concetto di diritto¹⁸. A seconda della *nozione della Chiesa* dalla quale si parte — popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo, *communio*, Chiesa come realtà sacramentale, come *societas* ecc. — le conseguenze sono diverse; inoltre, da una stessa nozione o immagine della Chiesa si possono trarre conseguenze diverse, p.es. da «popolo di Dio» tanto l'uguaglianza dei membri quanto il principio gerarchico.

L'antigiuridismo fu indirizzato verso il diritto canonico già in vigore, il quale è stato ritenuto formalismo, burocratismo, autoritarismo etc. Ciò dimostra che la protesta si dirigeva non contro il diritto canonico come tale, ma contro la sua caricatura, mentre la nozione di diritto e la sua funzione insostituibile non sono stato oggetto della discussione. Cf. anche C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, 51-60.

¹⁷ Cf. J. FORNÉS, *La ciencia canónica* (cf. nt 2), 347-370; J. FORNÉS, «Ciencia canónica» (cf. nt. 2), 80-83; C. REDAELLI, «Il concetto di diritto canonico nella canonistica postconciliare», in C.J. ERRÁZURIZ M. – L. NAVARRO, ed., *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, 71-113; C.J. ERRÁZURIZ M., *Il Diritto e la giustizia* (cf. nt. 16), 59-86.

¹⁸ Cf. C. FANTAPPIÈ, «Scienza canonica» (cf. nt. 5), 167-173. Riguardo alla nozione di diritto, l'Autore mette in risalto la discussione sulla natura analogica o meno del diritto canonico come diritto.

Negare la differenza fra natura e sopra-natura e quindi la validità del cosiddetto diritto naturale nella Chiesa per causa della sua natura esclusivamente sopra-naturale, comporterebbe un cambiamento del principio conoscitivo: il diritto canonico, come parte della realtà sacramentale della Chiesa, non sarebbe più adeguatamente conoscibile mediante la *ratio*, ma mediante la *fides*¹⁹. Secondo tale impostazione, non ci sarebbe più posto per un metodo giuridico.

Riguardo il *concetto di diritto*, le posizioni dei canonisti divergono tra tre opinioni: (1) il diritto della Chiesa è una specie del genere «diritto» (concetto univoco); (2) il diritto canonico è «diritto» solo in senso analogo, perché è essenzialmente diverso da ogni altro diritto (concetto equivoco); (3) nel diritto canonico, il concetto «diritto» non è né identico, né diverso dagli altri diritti, ma «analogo» nel senso di una *analogia proportionalitatis*²⁰.

La controversia sul metodo, legata a concezioni di fondo diverse e spesso divergenti sul modo in cui la canonistica si autocomprende, non è ancora risolta. Le impostazioni si mostrano molte volte quasi inconciliabili. Un difetto fondamentale è la mancanza di una sufficiente riflessione sul concetto stesso di diritto, fatte salve le eccezioni (come ad es. la Scuola di Navarra²¹), nonché la mancanza di un dialogo con la giurisprudenza civile.

1.2 *Pubblicazioni*

La fissazione sul metodo esegetico ha esercitato un notevole influsso sul genere letterario da parte dei canonisti curiali e negli istituti di formazione ecclesiastici. Tali pubblicazioni non erano consacrate in primo luogo allo sviluppo scientifico del diritto canonico, ma servivano

¹⁹ Cf. C. FANTAPPIÈ, «Scienza canonica» (cf. nt. 5), 170 s.

²⁰ Cf. C. FANTAPPIÈ, «Scienza canonica» (cf. nt. 5), 171-173.

²¹ Cf. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il Diritto e la giustizia* (cf. nt. 16), 93-136.

principalmente alla formazione di collaboratori al servizio della Chiesa e alla formazione di docenti a tale scopo. Le pubblicazioni canonistiche si concentrarono per un certo periodo quasi esclusivamente sulle materie del Codice 1917 e mirarono ad aiutare la prassi canonica. Le opere erano principalmente commentari e manuali, salvo qualche trattato e monografia di rilievo²². Furono fondate nuove riviste da parte delle Facoltà pontificie oppure sotto la guida di canonisti curiali, come *Ius Pontificium* (esistente dal 1921 al 1940), *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* (1929), *Periodica de Re Morali, Canonica, Liturgica* (1927), *Apollinaris* (1928).

Diversamente dal CIC/1917, oggi non c'è alcun divieto di traduzione del Codice nelle lingue nazionali; gli *Schemata* nonché i verbali delle Commissioni sulla formazione/revisione dei Codici (Latino e Orientale) sono accessibili a tutti²³. Inoltre, il ventaglio delle pubblicazioni rispetto a quelle relativo al CIC/1917 è notevolmente aumentato, tanto riguardo alle materie e questioni (non solo quelle dei Codici, ma anche di discipline fondamentali, come la teoria del diritto canonico, la teologia del diritto canonico oppure la storia del diritto canonico), quanto al genere letterario: libri di testo, manuali, trattati, commentari in svariati gradi di dettagliatezza e completezza, per non parlare di tutte le forme di pubblicazioni accessibili in *internet*²⁴.

²² Cf. C. FANTAPPIÈ – P.A. D'AVACK, «Dal confronto» (cf. nt. 8), 142-149; C. FANTAPPIÈ, «Diritto canonico codificato» (cf. nt. 13), 657 ss.

²³ Le *Communicationes* riguardo al CIC/1983: dal 1969, originalmente redatto dalla Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, oggi dal Pontificium Consilium de Legum Textibus (49 volumi fino a 2017). Cf. B. BERTAGNA, «Communicationes», in DGDC (cf. nt. 2), 280-283; e i 31 volumi di *Nuntia*, ed. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo, da 1975 a 1990.

²⁴ Ad esempio: Il *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, ed. K. Lüdicke, dal 1984, in fogli sciolti e continuamente aggiornato; il *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico* in sei volumi, Pamplona 2003²; Lessici ed opere di consultazione,

Per numero, gli scritti intorno al diritto latino prevalgono di gran lunga su quelli intorno al diritto orientale.

Negli ultimi anni è ulteriormente aumentato il numero delle riviste di diritto canonico, alcune delle quali prendono in considerazione anche il corrispondente diritto ecclesiastico dello Stato. Attualmente, a livello mondiale, il numero delle riviste canonistiche più importanti ammonta a circa 50²⁵. Tra le più giovani creazioni figurano *African Journal of Canon Law Studies* (Nairobi, dal 2014) e la rivista annuale *Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht/Rivista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional/Rivista critica di Diritto Canonico multiconfessionale* (Málaga, dal 2014).

La crescente digitalizzazione facilita l'accesso non solo alle fonti, ma sempre più anche a monografie e riviste specializzate. Il numero delle riviste *on-line* è in crescita²⁶.

La *lingua franca* della canonistica è per numero di pubblicazioni, a prescindere dalla lingua ufficiale latina, l'italiano, seguito da spagnolo e inglese.

1.3 Istituzioni canonistici; insegnamento

La Cost. Apost. *Deus Scientiarum Dominus*, insieme con le *Ordinationes*, ha segnato un notevole passo in avanti della normativa dello studio del diritto canonico. Quest'ultimo doveva essere insegnato in tutte le rispettive istituzioni accademiche integralmente e con metodo scientifico; l'insegnamento non doveva restringersi alla esege-

come p.es. il *Lexikon des Kirchenrechts*, ed. H. Schmitz – S. Haering (2004), disponibile anche in trad. spagnola; il *Diccionario General de Derecho Canónico* in sette volumi (cf. nt. 2).

²⁵ Per un prospetto d'insieme: C. FANTAPPIÉ, «Revistas Canónicas» in DGDC (cf. nt. 2), VI, 1009-1014; cf. anche ID., «Diritto canonico codificato» (cf. nt. 13), 658-669.

²⁶ Cf. C. FANTAPPIÉ, «Diritto canonico codificato» (cf. nt. 13), 669; L. MÜLLER, «Das kanonische Recht zu Beginn des dritten Jahrtausends», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 170 (2002) 373.

si, arricchita con cenni storici, ma doveva avere anche un carattere sistematico (giuridico-dogmatico): «*earundem ratio et nexus*» (art. 29 b); gli studenti dovevano essere abilitati per il lavoro scientifico in diritto canonico²⁷. Tale normativa aveva previsto un curriculum triennale (baccalaureato alla fine del 1° anno, licenza alla fine del 2° anno, dottorato alla fine del 3° anno: art. 31, 41, 43, 45). L'ammissione allo studio richiedeva che il candidato avesse compiuto gli studi di teologia; i laureati di diritto civile potevano essere ammessi dopo un esame su determinate materie (filosofia morale, diritto naturale, teologia fondamentale, Istituzioni di diritto canonico): art. 26, 2°. A norma dell'art. 21 «*Codex Iuris Canonici et Ius romanum tradantur lingua Latina*»; grande importanza fu attribuita alla conoscenza dei termini tecnici. Le «*Institutiones iuris canonici*» erano disciplina obbligatoria in tutte le Facoltà di teologia (art. 27 I, 1-2).

L'antigiuridismo nel periodo del Vaticano II ha comportato un abbassamento drastico del numero degli studenti di diritto canonico e una diminuzione dell'interesse verso tale disciplina²⁸. Come reazione a tale tendenza, la *Congregatio pro Institutione Catholica* il 2 aprile 1975 indirizzò una lettera circolare a tutti gli «*Ordinari Diocesani e Religiosi e ai Rettori dei loro Seminari e Scolastici*» sull'insegnamento del diritto canonico per gli aspiranti al

²⁷ Cf. Cost. Apost. *Deus Scientiarum Dominus*, 21/5/1931, AAS 23 (1931) 241-262; *Ordinationes*, 12/6/1931, AAS 23 (1931) 263-284. Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «L'insegnamento del diritto canonico dopo la promulgazione del Codice del 1983», in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, ed., *La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive nel segno del recente magistero pontificio. Atti del Convegno di Studio tenutosi nel XXV anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, 24-25/1/2008*, Città del Vaticano 2008, 115-117.

²⁸ Cf. L. MÜLLER, «Das kanonische Recht» (cf. nt. 26), 373 ss.

sacerdozio²⁹. La lettera specificava due difficoltà come ragioni principali dell'avversione al diritto anonico: (1) La «supposta desuetudine del Codice di Diritto Canonico e mancanza di un Codice nuovo»; e (2) una «imperfetta e talora falsa interpretazione dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II». La lettera presentava anche dieci disposizioni pratiche, le quali, secondo il card. Grocholewski, «conservano tuttora la loro valenza, anche dopo il Codice del 1983»³⁰.

Il Codice del 1983 ha risvegliato l'interesse per la materia. In molti paesi sono sorte associazioni di diritto canonico e sono aumentate le Giornate di Studio, i Congressi, ecc. dedicati al diritto canonico. Merita una menzione particolare la «*Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*», fondata a Roma nel 1973³¹. L'insegnamento è diventato più esigente, mentre i presupposti per lo studio sono rimasti immutati, fino alla Cost. Apost. *Sapientia Christiana* della Congregazione per l'Educazione Cattolica, la quale ha comportato, insieme alle *Ordinationes*, alcuni cambiamenti³². Il primo ciclo (un anno) era previsto per candidati senza formazione filoso-

²⁹ Cf. CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Insegnamento del diritto canonico per gli aspiranti al sacerdozio, 2/4/1975, Prot. N. 194/74, *Communicationes* 7 (1975) 12-22; *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 144 (1975) 139-144; *L'Année Canonique* 20 (1976) 160-163; cf. A. MIGLIAVACCA, «L'insegnamento del Diritto Canonico secondo i documenti del periodo conciliare, fino al nuovo Codice», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 10 (1997) 15-27; E. GRIMES, «The Teaching of Canon Law», *The Jurist* 55 (1995) 141-186.

³⁰ Z. GROCHOLEWSKI, «L'insegnamento» (cf. nt. 27), 122. Le disposizioni riguardano la materia stessa di diritto canonico, la sua posizione nelle Facoltà, Seminari ecc. e il metodo d'insegnamento.

³¹ Cf. G. FELICIANI, «Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo», in DGDC (cf. nt. 2), II, 663-665.

³² Cf. Cost. Apost. *Sapientia christiana*, 15/4/1979, AAS 71 (1979) 469-499; *Ordinationes*, 29/4/1979, AAS 71 (1979) 600-521. Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «L'insegnamento» (cf. nt. 27), 127-129.

fico-teologica; il secondo ciclo (due anni) terminava con la licenza; si poteva permettere ai dottori in diritto civile di ridurre il biennio a un anno, ma dovevano iscriversi a tutte le discipline e dare tutti gli esami³³.

Nel 2002 la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha presentato il nuovo ordinamento del diritto canonico mediante il decreto generale *Novo Codice*³⁴. La nuova normativa è stata motivata, sul piano del contenuto, dalla disposizione conciliare (OT 16) nonché dall'esperienza della Segnatura Apostolica di una scarsa conoscenza di diritto canonico da parte degli impiegati nei tribunali e nelle funzioni amministrative della Chiesa³⁵. Nello studio,

³³ Cf. *Ordinationes*, art. 57 §2.

³⁴ Cf. CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, *Decretum quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur*, 2/9/2002, *AAS* 95 (2003) 281-285. Tale decreto cambiava, in particolare, gli art. 76 *Sapientia Christiana* e 56 delle *Ordinationes*. Cf. C.J. ERRÁZURIZ M., «Circa la conoscenza del diritto ecclesiale e il suo insegnamento universitario», *Ius Ecclesiae* 15 (2003) 559-573; Z. GROCHOLEWSKI, «L'insegnamento» (cf. nt. 27), 130 ss.; G. PITTAU, «La riforma strutturale degli studi di Diritto canonico: la posizione della Congregazione», *Folia Canonica* 6 (2003) 217-222. In quanto allo sfondo e allo sviluppo del Decreto di 2002: B. ESPOSITO, «Verso una riforma delle Facoltà di Diritto Canonico ecclesiastiche. Pro e contro in vista di una prossima decisione», *Angelicum* 79 (2002) 177-223; Id., «Le Facoltà di diritto canonico», *ibid.*, 953-965.

³⁵ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «L'insegnamento» (cf. nt. 27), 130. È interessante vedere che la scarsa conoscenza del diritto canonico è già stata lamentata negli anni trenta, circa due decenni dopo l'entrata in vigore del CIC/1917. Cf. A. TOSO, «De hodiernae disciplinae canonicae conditione», *Ius Pontificium* 16 (1936) 131-137: viene ribadita la mancante conoscenza del diritto canonico da parte degli operatori del diritto nelle diocesi — aderendo ad una osservazione di A. VAN HOVE, *Apollinaris* 9 (1936) 215 ss. (anche in *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 12 [1936] 242): «Si la codification canonique a marquée et devait nécessairement marquer un progrès dans l'étude et l'enseignement du droit canon, le niveau des études ne s'est pas élevé à la hauteur que l'on pouvait espérer atteindre». Toso commenta: «Quam sententiam unidique esse veram, res ipsae demonstrant» (131).

nell'insegnamento e nella spiegazione del diritto canonico e dei due *Codici* occorre mettere in risalto la prospettiva teologica. Il primo ciclo consiste o nello studio filosofico-teologico o, in sostituzione, in un biennio propedeutico assolutamente obbligatorio; il secondo ciclo è prolungato da due a tre anni. Chi ha già conseguito un titolo accademico in diritto civile può essere dispensato da alcune materie ma non dalla durata dei tre anni.

Davvero la normativa dell'insegnamento e dello studio del diritto canonico ha raggiunto un consolidamento e un perfezionamento fino a quel momento sconosciuti³⁶. Quanto alla completezza del curriculum, merita approvazione il fatto di aver assunto nel programma di studio le discipline fondamentali (come la teologia e la storia del diritto nonché la filosofia e teoria del diritto, gli elementi di diritto civile) come discipline obbligatorie.

Nondimeno desta perplessità il fatto che i non teologi (incluso i laureati in diritto civile) necessitano indispensabilmente di un biennio propedeutico filosofico-teologico, per cui occorrono cinque anni per il conseguimento della licenza. Ciò è un grave ostacolo per moltissimi candidati e sembra essere anche la causa principale della diminuzione del numero di laici nel curriculum canonistico³⁷. L'assenza di

³⁶ Cf. G. GHIRLANDA, «Riforma degli studi nelle facoltà di diritto canonico», *Periodica* 92 (2003) 193-222. L'Autore fa vedere le modifiche introdotte e i loro pregi e cerca di dare una risposta a eventuali futuri critiche alla riforma.

³⁷ Cf. L. NAVARRO, «Le Istituzioni di diritto canonico. Dal decreto *Novo Codice* ad oggi», *Educatio Catholica* 2/3-4 (2016) 57-67. L'Autore mette in risalto anche le difficoltà economiche dovute alla aumentata durata degli studi, anche per chierici. Inoltre, la riforma del processo matrimoniale per il MP *Mitis iudex* richiede, secondo lui, una maggiore presenza di fedeli laici come giudici ecclesiastici. A tal fine, papa Francesco ha affidato, con rescritto del 22 gennaio 2016, al Decano della Rota Romana l'incarico di istituire un «diploma minore di formazione giuridico-pastorale per ecclesiastici e laici, non forniti dei titoli accademici richiesti dal diritto» (65).

giuristi civili nello studio di diritto canonico pregiudica gravemente il contatto e il dialogo fra canonistica e giurisprudenza civile³⁸. In molti paesi si sono istituiti corsi speciali di diritto canonico con fini pratici, che non portano al conseguimento di gradi accademici per abilitare chierici e laici a determinate funzioni nei tribunali nonché nell'amministrazione ecclesiastica. Nella misura in cui questi corsi sostituiscono lo studio regolare del diritto canonico non soltanto transitoriamente, ma permanentemente, sono da giudicare uno sviluppo deplorabile, a scapito tanto del diritto canonico (che passa in seconda linea), quanto della prassi.

Lo studio della *lingua latina* è previsto per tutti e tre i cicli. Stante le carenze esistenti al riguardo in molti paesi, non si può sottolineare mai abbastanza questa richiesta, perché una insufficiente comprensione dei testi autentici è fatale non solo per il lavoro scientifico, ma anche per una pratica qualificata del diritto.

Per quanto riguarda le *Istituzioni canonistiche per l'insegnamento e la ricerca*, nel 1931 (*Deus scientiarum Dominus*) c'erano a livello mondiale 23 Facoltà canonistiche: 4 a Roma, 5 nel resto dell'Italia, 12 in Spagna e due a Francia³⁹. Al tempo dell'entrata in vigore del Codice

³⁸ Cf. O. CONDORELLI, «La situación actual de la ciencia canónica», *Ius Canonicum* 49 (2009) 28. Nel primo fascicolo dell'*Archiv für katholisches Kirchenrecht*, Johann Friedrich Schulte osserva: «Nur das sei bemerkt: Im Gesagten ist keineswegs die Behauptung enthalten, dass nur Juristen vom Fach das Kirchenrecht erspriesslich bearbeiten könnten, sondern nur die, dass dies niemand könne, der nicht wenigstens einige juristische Studien gemacht, juristisch denken gelernt habe. Freilich um *produktiv* verfahren zu können, muss Einer Jurist sein, mag er gleich Theologe sein, was sich nicht ausschließt. Das ist übrigens so richtig, dass es keinen Theologen gegeben hat, welcher ohne gute juristische Kenntnisse Etwas im Kirchenrechte geleistet habe». J.F. SCHULTE, «Über die Bedeutung und Aufgabe des Kirchenrechts und der Kirchenrechtswissenschaft», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 1 (1857) 14. Cf. anche W. AYMANS, *Ius Canonicum* 11 (1971) 206 (senza titolo).

³⁹ Cf. C. FANTAPPIÈ, «Diritto canonico codificato» (cf. nt. 13), 655.

del 1983 esistevano a livello mondiale 20 Facoltà di Diritto Canonico, sei delle quali a Roma (PUG, PUL, PIO, PUST, UPS, Pont. Ateneo Antonianum), tre in Spagna (Salamanca, Madrid, Pamplona), due in Francia (Parigi, Strasburgo) e in Polonia (Varsavia, Lublino), 1 a Manila, 1 in Belgio (Lovania), 1 in Germania (Monaco), 1 in Irlanda (Maynooth), 1 in Canada (Ottawa), 1 negli Stati Uniti (Washington DC) e una in Colombia (Bogotà)⁴⁰. Dopo il 1983 sono state fondate altre Facoltà o istituti comparabili, cosicché oggi esistono nel mondo 42 Istituzioni che conferiscono i gradi accademici di licenza o dottorato in diritto canonico, otto delle quali a Roma⁴¹. L'irradiazione di queste ultime è notevole ed è dovuta al fatto che vi giungono studenti da tutte le parti del mondo.

Merita una particolare menzione la presenza ormai solo residuale, p.es. come materia facoltativa, del diritto canonico nelle *Facoltà giuridiche statali* in parecchi paesi. Questo dimostra, comunque, che il diritto canonico è stato per secoli un fattore integrante di un'unica cultura giuridica europea:

– in *Germania* esiste, presso alcune Facoltà giuridiche, una cattedra che comprende, accanto a una disciplina del diritto statale, il diritto canonico oppure diritto ecclesiastico o ambedue; però queste discipline non sono mai materie obbligatorie;

– in *Francia*, già nell'anno 1885 il diritto canonico fu eliminato dalle Facoltà statali. Tale situazione è rimasta anche dopo la «Loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Églises et de l'État», con due eccezioni: l'Istituto di diritto canonico nella Facoltà di teologia a Strasburgo; e un curriculum «Master» in diritto canonico nella Università

⁴⁰ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «L'insegnamento» (cf. nt. 27), 125 ss.

⁴¹ Cf. L. NAVARRO, «Le Istituzioni» (cf. nt. 37), 62. Cf. Annuario Pontificio 2017, 1716-1754.

Parigi XI (Faculté de Sceaux) in collaborazione con l'Institut Catholique de Paris⁴²;

– in *Austria*, la materia (diritto canonico e la sua storia nonché il diritto ecclesiastico d'Austria) è stato obbligatoria nel curriculum di tutte le Facoltà giuridiche statali fino alla riforma degli anni 1970. Attualmente è materia facoltativa in alcune delle Facoltà (principalmente diritto ecclesiastico dello Stato);

– in *Italia*, il diritto canonico la prima volta fu eliminato dalle Facoltà statali in 1873, però in seguito al Concordato del 1929 nuovamente previsto come disciplina complementare. Oggi è presente nella maggioranza delle Facoltà giuridiche (come disciplina opzionale) insieme al diritto ecclesiastico dello Stato (in alcune Facoltà statali come materia obbligatoria)⁴³;

– in *Spagna*, la normativa degli studi giuridici del 1953 ha previsto il diritto canonico come materia obbligatoria, principalmente il diritto matrimoniale e il diritto ecclesiastico dello Stato. La riforma del 1999 lasciava alle singole università la scelta di introdurre «diritto canonico» come materia opzionale. Il risultato è che soltanto in 4 delle 45

⁴² O. CONDORELLI, «La situación actual» (cf. nt. 38), 29 menziona due ulteriori istituzioni statali a Parigi, dove si insegna la storia di diritto canonico: l'Università Parigi II e la «École Nationale» di Chartres. L'Autore rimanda a due link: <http://dsr.u-psud.fr>; e www.droitcan.com.

⁴³ Cf. C. FANTAPPIÈ, «Diritto canonico codificato» (cf. nt. 13), 655, 661-663, 678 ss.; O. CONDORELLI, «La situación actual» (cf. nt. 38), 30; M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto Canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle università italiane dall'unità al Vaticano II*, Padova 1998; S. BERLINGÒ, «L'insegnamento del diritto canonico nelle università italiane; ovvero: Lo statuto epistemologico di una canonistica laica», in C. MIRABELLI – G. FELICIANI – C.G. FÜRST – H. PREE, ed., *Winfried Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, Frankfurt a.M. 1999, 79-106.

Università statali è presente la disciplina «diritto canonico», in 14 come «diritto matrimoniale canonico»⁴⁴; – in *Argentina*, come anche in tutto il continente sudamericano, il diritto canonico non è presente nei curricula delle Facoltà giuridiche statali; però è una disciplina obbligatoria nelle Facoltà giuridiche delle Università cattoliche, p.es. in quella di Buenos Aires. Il diritto canonico però figura come materia opzionale in alcune università private (non-cattoliche).

Il venire meno ovvero la scomparsa totale del diritto canonico come materia nelle Facoltà di giurisprudenza civile comporta l'interruzione del dialogo della canonistica con la giurisprudenza a scapito di entrambe: della giurisprudenza, perché si perde una parte integrante del patrimonio giuridico europeo; della canonistica, perché il dialogo con la giurisprudenza civile è necessario per lo sviluppo del diritto canonico e della canonistica sotto tutti gli aspetti della cultura giuridica.

1.4 *Profilo contenutistico*

Sul piano del contenuto, la discussione sul diritto canonico è notevolmente più ampia e diversificata che nei tempi passati; dalla prima codificazione fino ai nostri giorni i punti nodali del dibattito si sono spostati più volte. A motivo della codificazione, dopo il 1917 l'interesse si è concentrato sul Codice e sulle sue materie, mentre la storia del diritto canonico restò sullo sfondo⁴⁵ (nel complesso è tuttora così). A partire dal Vaticano II, per vari decenni, si è verificata

⁴⁴ Cf. O. CONDORELLI, «La situación actual» (cf. nt. 38), 29 ss.; J. MANTECÓN SANCHO, «La enseñanza del derecho canónico en las universidades públicas españolas», *Rivista critica di diritto canonico multiconfessionale* 3 (2016) 119-134.

⁴⁵ Cf. Il decreto del 7/8/1917 (cf. nt. 8); cf. anche C. FANTAPPIÈ, «Diritto canonico codificato» (cf. nt. 13), 685 s. e 689 ss.; G. LE BRAS, «Culture historique et droit canonique», *L'Année Canonique* 3 (1954/55) 55-61.

un'accentuazione del problema del fondamento teologico del diritto della Chiesa; la teologia del diritto canonico e la sua relazione con la Chiesa stessa alla luce dell'ecclesiologia rinnovata sono passate al centro dell'attenzione.

Klaus Mörsdorf intendeva dare una risposta alla tesi di Rudolph Sohm che il diritto canonico è in contrasto con la natura della Chiesa, enucleando una legittimazione teologica del diritto canonico, già prima del Vaticano II; la cosiddetta canonistica laica italiana ha sviluppato, a suo modo proprio, le fondamenta per una teoria generale del diritto canonico⁴⁶. Anche teologi francesi, come Georges Renard e Jacques Ellul, e tedeschi come Gottlieb Söhngen⁴⁷, avevano spianato la strada alla giustificazione ovvero legittimazione teologica del diritto canonico⁴⁸. Il Vaticano II (OT 16) e il magistero pontificio di Paolo VI insistevano sulla legittimazione teologica del diritto canonico.

Nel frattempo, l'interesse per questi problemi è diminuito, senza che si possa parlare di un consolidamento delle posizioni di fondo e della concezione che la canonistica aveva di se stessa. Diversamente dalla teologia del diritto canonico, la discussione sulle questioni relative alla teoria del diritto e quindi alla metodologia è stata in gran parte trascurata. Il rimando di alcuni Autori a un preteso «metodo teologico» oppure «metodo giuridico» come metodo proprio del diritto canonico, non è che un'accenno estre-

⁴⁶ Cf. C. FANTAPPIÈ, «Scienza canonica» (cf. nt. 5), 151-155. La canonistica laica italiana stava in continua disputa con la canonistica curiale, almeno fino al Vaticano II; rientra fra i suoi meriti di aver messo in risalto il diritto canonico come un fattore culturale nell'ambito della storia del diritto europeo. Cf. C. FANTAPPIÈ – P.A. D'AVACK, «Dal confronto» (cf. nt. 8), 139-170.

⁴⁷ M. GRAULICH, *Unterwegs zu einer Theologie des Kirchenrechts. Die Grundlegung des Rechts bei Gottlieb Söhngen (1892-1971) und die Konzepte der neueren Kirchenrechtswissenschaft*, Paderborn – al. 2006, dimostra, fra le altre, l'influsso del pensiero di Söhngen sulla teologia del diritto canonico di Klaus Mörsdorf.

⁴⁸ Cf. C. FANTAPPIÈ, «Scienza canonica» (cf. nt. 5), 153-155.

mamente astratto, quasi senza contenuto, che non dice niente su ciò in cui consiste tale «metodo»⁴⁹.

L'accentuazione delle questioni sulla legittimazione teologica del diritto canonico ha comportato una classificazione delle cosiddette «scuole» canonistiche a seconda della loro impostazione teologico-giuridica⁵⁰. La restrizione a tale criterio non fa vedere il ventaglio reale di opinioni ed impostazioni. Si potrebbero scegliere altri criteri per far vedere i pregi e le caratteristiche delle correnti canonistiche attuali⁵¹.

Il lavoro sistematico sulle materie del Codice del 1983 permette di riconoscere, nel corso dei primi due decenni dalla sua entrata in vigore, alcuni punti focali, fra cui gli elementi dell'ecclesiologia rinnovata (partecipazione di tutti i battezzati al triplice *munus* di Cristo, il cosiddetto sacerdozio comune dei battezzati; l'autorità gerarchica come servizio; la Chiesa come *communio*; il rapporto fra Chiesa universale e Chiesa locale; doveri i diritti di tutti i

⁴⁹ Sulla necessità nonché sul profilo di una teoria del diritto canonico: H. PREE, «Theorie des kanonischen Rechts», in S. HAERING – W. REES – H. SCHMITZ, ed., *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 2015³, 57-69. Ci sono delle eccezioni, p.es.: G. MAY – A. EGLER, *Einführung in die kirchenrechtliche Methode*, Regensburg 1986; C. LARRAINZAR, «Metodologia del lavoro del docente di diritto canonico», *Folia Canonica* 1 (1998) 67-103.

⁵⁰ Cf. C. REDAELLI, «Il concetto di diritto canonico nella canonistica postconciliare», in C.J. ERRÁZURIZ M. – L. NAVARRO, ed., *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, 71-113; C. FANTAPPIÈ, «Scienza canonica» (cf. nt. 5), 167-173; ID., «Diritto canonico codificato» (cf. nt. 13), 678-681; in quanto alla genesi e lo sviluppo delle «scuole»: C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna 2003², 233-240.

⁵¹ Cf. P. VALDRINI, «À propos de l'efficience en droit canonique», *L'Année Canonique* 38 (1996) 109-112; R. TORFS, «Les écoles canoniques», *Revue de Droit Canonique* 47 (1997) 89-110; L. MÜLLER, «Das kanonische Recht» (cf. nt. 26), 360 ss.; S. BERLINGÒ, «Il concetto di diritto canonico nella scuola laica italiana», in C.J. ERRÁZURIZ M. – L. NAVARRO, ed., *Il concetto di diritto canonico* (cf. nt. 50), 47-49.

battezzati; ecumenismo), la *sacra potestas*; la sinodalità e la corresponsabilità⁵²; il diritto matrimoniale rinnovato; le conferenze episcopali ed il nuovo diritto di associazione, occupano un posto di rilievo.

Di notevole portata è stata la seconda codificazione in seno alla Chiesa cattolica dopo il Vaticano II, quella del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO) nel 1990, la quale ha risvegliato anche l'interesse di molti canonisti della Chiesa Latina su questioni del diritto delle Chiese orientali. La nuova *varietas*⁵³ all'interno della Chiesa cattolica ha stimolato parecchi studi di diritto canonico comparato, che arricchiscono la canonistica e aprono prospettive nuove⁵⁴.

Negli ultimi anni hanno attratto l'interesse dei canonisti anche varie leggi papali, una parte delle quali ritocca e muta alcune norme dei Codici latino e orientale in modo non trascurabile⁵⁵, mentre altre sono leggi complementari⁵⁶.

1.5 *Il rapporto tra canonistica e teologia*

La questione del rapporto fra canonistica e teologia deve essere distinta dai problemi di cui si occupa la teologia del diritto, anche se esistono nessi specifici. Qui si

⁵² In quanto al significato e alla importanza dell'elemento consultativo in diritto canonico: J.I. ARRIETA, «La colegialidad en la gestión del patrimonio eclesiástico», *Ius Canonicum* 53 (2013) 493-515; Id., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, 63-68.

⁵³ Cf. H. PREE, «The Oriental Traditions — Integrative Elements of the Catholicity of the Church. Genesis and meaning of Vaticano II UR 17 b», *Eastern Canon Law* (in corso di stampa).

⁵⁴ Cf. O. CONDORELLI, «La situación actual» (cf. nt. 38), 25 ss.; L. MÜLLER, «Das kanonische Recht» (cf. nt. 26), 353-382.

⁵⁵ Come, p.es. M.P. *Ad tuendam fidem*, *AAS* 90 (1998) 457-461; M.P. *Omnium in mentem*, *AAS* 102 (2010) 8-10; M.P. *Mitis iudex e Mitis et misericors*, *AAS* 107 (2015) 958-970 e 946-957; M.P. *De concordia inter Codices*, *AAS* 108 (2016) 602-606.

⁵⁶ P. es. Cost. Apost. *Anglicanorum coetibus*, *AAS* 101 (2009) 985-990; M.P. *Antiqua ordinatione*, *AAS* 100 (2008) 513-538.

tratta della collocazione del diritto canonico e della canonicistica nel quadro delle discipline teologiche.

Al termine del Vaticano II questo rapporto venne paragonato a quello di due *partner* che condividono la casa ma non la tavola e il letto, e si accusano reciprocamente d'infedeltà⁵⁷. L'isolamento reciproco rappresentato da quest'immagine non è ancora stato superato. Questo si spiega meglio prendendo in considerazione il summenzionato rapporto che esisteva fin dal Codice del 1917: il diritto in esso incarnato appariva come de-teologizzato⁵⁸. Davanti a una codificazione che si presentava come ordinamento giuridico assolutamente perfetto ed esaustivo della Chiesa, la canonicistica della prima metà del XX secolo praticamente non ha percepito le domande teologiche al di fuori del Codice, p.es. quelle ecclesiologiche. Anzi talora è stata la teologia a ricorrere al CIC/1917, come si può constatare p.es. fra l'altro nei manuali di teologia morale. Si è in qualche misura addirittura arrivati a una giuridizzazione della teologia⁵⁹.

Con il Vaticano II il pendolo si è spostato nella direzione opposta. Si è criticato l'allontanamento del diritto dalla teologia; si è stigmatizzato il diritto canonico come ostacolo alla pastorale e alla riforma della Chiesa; si è sostenuto il collegamento del diritto canonico con la teologia (quest'ultima ha risvegliato tendenze verso una teologizzazione del diritto)⁶⁰.

L'antigiuridismo del periodo conciliare e postconciliare è stato una reazione contro un diritto ecclesiale unilateralmente orientato alla gerarchia e contro la concezione positivista del diritto della Chiesa⁶¹.

⁵⁷ Cf. G. FRANSEN, «Derecho canónico y teología», *Revista Española de Derecho Canónico* 20 (1965) 37.

⁵⁸ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia e canonicistica*, Venezia 2015, 317 ss.

⁵⁹ Cf. C. FANTAPPIÈ, «Diritto canonico codificato» (cf. nt. 13), 691.

⁶⁰ Cf. C. FANTAPPIÈ, «Diritto canonico codificato» (cf. nt. 13), 691.

⁶¹ Arbus lamentava la degenerazione del diritto della Chiesa e il suo

L'ecclesiologia rinnovata non ha accresciuto l'interesse dei teologi per il diritto canonico; piuttosto ha rafforzato, con la sua distanza da parecchie scelte fondamentali del CIC/1917, le riserve verso il diritto canonico, considerandolo espressione di potere e di autoritarismo, un ostacolo per il rinnovamento della Chiesa e della sua pastorale nel suo complesso, e non vedendo come poter armonizzare il diritto canonico con l'ecclesiologia rinnovata. Perciò il loro rapporto è stato caratterizzato più da preconcetti che da un dialogo costruttivo⁶².

A un'osservazione attenta, le accuse rivolte dalla teologia al diritto canonico erano certamente giustificate riguardo a varie norme del vecchio diritto, ma non riguardo al diritto canonico in sé, in quanto «diritto». Le accuse secondo cui il diritto canonico sarebbe espressione del potere, del clericalismo, del formalismo e dell'autoritarismo erano quindi rivolte contro un'immagine deformata del diritto della Chiesa, contro la sua caricatura⁶³. Quello che il diritto (anche nella Chiesa) è per sua natura e funzione nonché il significato che riveste non sono stati oggetto di discussione.

Dal Vaticano II a oggi la frattura fra teologia e diritto canonico, nonostante un intenso arricchimento teologico di quest'ultimo da parte di vari canonisti, è rimasta praticamente immutata. Il contributo alla teologia del diritto canonico è rimasto limitato a canonisti, mentre i teologi, da parte loro non hanno praticamente contribuito. Però tale contributo da parte di più discipline teologiche sarebbe necessario, se non insostituibile.

giuridismo che pretendeva regolare tutto quanto, e criticava la mancante coerenza delle prescrizioni numerosi nonché la severità, qualche volta inumana, del diritto ecclesiale. Cf. M.R. – A. ARBUS, «Le droit de l'incarnation», *Revue de Droit Canonique* 2 (1952) 133-141.

⁶² Cf. C. FANTAPPIÈ, «Diritto canonico codificato» (cf. nt. 13), 692; ID., *Ecclesiologia* (cf. nt. 58), 318-320.

⁶³ Cf. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il Diritto e la giustizia* (cf. nt. 16), 41-53.

Un'altra ragione per la coabitazione da «separati in casa» fra canonistica e teologia può essere cercata nella crescente acquisizione di autonomia da parte delle singole discipline teologiche. Nel periodo della scolastica, teologia e canonistica avevano una base filosofico-concettuale comune, la quale oggi non esiste più. Le singole discipline si sviluppano via via autonomamente in dialogo non tanto fra di loro, ma piuttosto con le rispettive scienze umane, spesso sotto il titolo della «interdisciplinarietà». Sta nascendo una pluralità di teologie: l'oggetto della teologia si divide in più campi quasi autonomi «tra loro poco comunicanti (le cosiddette *teologie del genitivo*)»⁶⁴.

Questo processo di acquisizione d'autonomia da parte delle singole discipline teologiche rafforza la distanza fra teologia e canonistica. Così sul piano dei contenuti si constata una separazione fra diritto canonico e canonistica da una parte, e teologia dall'altra. Apparentemente la teologia non riconosce nel diritto canonico alcun oggetto così importante da meritare lo sviluppo di una teologia al riguardo. Per raggiungere tale mèta, non basta la interdisciplinarietà. La integrazione fra le due discipline ha successo solo se per il canonista risulta chiaro dove e come servirsi degli argomenti teologici senza mescolare i metodi⁶⁵.

⁶⁴ C. FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia* (cf. nt. 58), 320. Sin dal Vaticano II, l'asse del pensiero teologico non è più il binomio «fede – ragione», ma il rapporto fra fede e storia.

⁶⁵ Nella soluzione/decisione di casi concreti, la scelta degli argomenti (anche se si tratta di argomenti teologici) si realizza secondo criteri giuridici (non teologici). Cf. S. BERLINGÒ, «Il concetto di diritto» (cf. nt. 51), 63. Com'è noto, in ciascuna norma giuridica si possono distinguere tre livelli essenziali: il testo, la portata o raggio d'applicazione (i casi potenzialmente rientranti nella sfera d'applicazione della norma) e la struttura materiale (i valori, i principi e i beni giuridici che rappresentano la base contenutistica della norma). Gli elementi teologici (p.es. nel can. 1085 §1 del Codice 1983, il valore della fedeltà e il bene del vincolo sono di qualità non solo giuridica, ma anche teologica) si trovano sul terzo livello (struttura materiale).

1.6 *Il rapporto fra canonistica e giurisprudenza civile*

La prima direttiva del primo Sinodo dei vescovi (1967) per la revisione del CIC richiedeva espressamente il mantenimento nel nuovo Codice della *indoles iuridica*, esigita dalla stessa natura sociale della Chiesa, affinché i fedeli fossero fatti partecipi dai beni offerti dalla Chiesa, per condurli alla salvezza eterna; perciò il Codice doveva definire e tutelare i diritti e gli obblighi di ciascun fedele verso gli altri e verso la società ecclesiastica in quanto si riferiscono al culto di Dio e alla salvezza delle anime⁶⁶.

Tale dichiarazione sul carattere giuridico implica il riconoscimento per la Chiesa del valore direttivo della giustizia (*suum cuique tribuere*) e significa che il diritto canonico deve essere ritenuto elemento della cultura giuridica generale⁶⁷. Questo concorda pienamente con la concezione giuridica che la Chiesa aveva di se stessa nei secoli passati. A partire dal XII secolo, il diritto canonico, a fianco dello *ius romanum* nonché di numerosi diritti particolari, fino all'età delle codificazioni, contribuì alla formazione del diritto continentale europeo: «*en resumen, el derecho canónico como uno de los iura communia que representan los factores constitutivos del patrimonio jurídico común europeo y, en general, occidental*»⁶⁸.

La prosperità del diritto canonico nel suo periodo classico era contraddistinta dallo scambio fra il diritto canonico e il diritto romano, fra la canonistica e la scienza giuridica. Lo ricorda l'adagio *Legista sine canonibus parum valet*,

Conoscere la base teologica, è importante per poter valutare il «peso» di una norma e il suo eventuale contenuto *iuris divini*.

⁶⁶ Le dieci direttive (*principia*) si trovano in *Communicationes* 1 (1969) 77- 85.

⁶⁷ In quanto alla genesi e al significato del primo principio: A. MARZOA, «La juridicidad del derecho canónico», in J. CANOSA, ed., *I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 33-99.

⁶⁸ O. CONDORELLI, «La situación actual» (cf. nt. 38), 32.

*canonista sine legibus nihil*⁶⁹. Da quando esiste, la Chiesa ha ripreso nel proprio diritto, con i necessari adattamenti, elementi giuridici dal diritto del mondo circostante⁷⁰. Esempi evidenti dell'ultimo secolo sono le riprese della tecnica di codificazione e di un determinato sistema di giustizia amministrativa da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La canonistica è rinviata al dialogo con le scienze giuridiche non solo su questioni di contenuti, ma anche di metodo. Oggi questo dialogo avviene solo in parte, con grande svantaggio della canonistica⁷¹. Due fattori hanno determinato tale situazione: l'eliminazione del diritto canonico dai curricula della giurisprudenza nella maggior parte dei paesi, nei quali questa disciplina esisteva da molto tempo; e il fatto che solo un numero sempre più ristretto di canonisti possiede una formazione giuridica accademica completa. Il decreto *Novo Codice* ha, com'è stato detto, ulteriormente rafforzato queste tendenze, mediante un accesso manifestamente più gravoso dei giuristi civili allo studio del diritto canonico.

⁶⁹ Cf. W.M. PLÖCHL, *Geschichte des Kirchenrechts*, II, Wien – München 1962², 497-501; F. MERZBACHER, «Die Parömie “Legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil”», *Studia Gratiana* 13 (1967) 275-282.

⁷⁰ «*Toties legibus Imperatorum in ecclesiasticis negotiis utendum est, quoties sacris canonibus obviare non inveniuntur*». D. 10, dict. post cc. 6 e 7; dict. post C. 15, 3, 4; non solo i Decretisti, ma anche i primi Decretalisti seguirono tale regola: W.M. PLÖCHL, *Geschichte* (cf. nt. 69), 498. Cf. C. FANTAPPIÈ, «Prospettive di ricerca», *Humanitas* 64 (2009) 956-962.

⁷¹ «Cuando este dialogo y esta interacción [...] se ha interrumpido, semejante interrupción ha producido un aislamiento de la ciencia canónica respecto al más amplio flujo de la cultura jurídica, provocando en conjunto un empobrecimiento y sequedad de la lozana tradición científica del derecho canónico». O. CONDORELLI, «La situación actual» (cf. nt. 38), 25; P. GROSSI, «Diritto Canonico e cultura giuridica», in C. FANTAPPIÈ, ed., *Itinerari culturali* (cf. nt. 5), 13-31.

È compito dei canonisti di cercare e coltivare tale dialogo. Inoltre, si potrebbe pensare alla possibilità di istituire un curriculum speciale di diritto canonico per giuristi civili laureati.

2. Sfide

2.1 *Il contesto attuale della Chiesa e della società; orientamenti paradigmatici del Vaticano II*

Oggi la Chiesa non si sente più costretta a doversi presentare giuridicamente alla pari dello Stato e a dover dimostrare che il suo ordinamento giuridico è un sistema corrispondente a quello dello Stato⁷². Anche quando la Chiesa adotta o mutua un concetto o un'istituto giuridico dall'ordinamento statale, occorre verificare se tale concetto oppure istituto è confacente con i principi dell'ordinamento ecclesiale, p.es. ecclesiologici⁷³. Nel frattempo

⁷² Per un'indagine esauriente e profonda al riguardo: C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, 2 voll., Milano 2008; cf. ID., «Römische Kirche und rechtliche Modernität. Die lange Geschichte der Kodifikation des kanonischen Rechts», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 178 (2009) 163-171. «Forse il dato più rilevante della canonistica post-conciliare potrebbe ravvisarsi nella ricerca di un'epistemologia svincolata dalla *relazione mimetica* che ha legato la costruzione dell'assetto giuridico-organizzativo della Chiesa con la costruzione giuridico-politica dello Stato moderno». C. FANTAPPIÈ, «Diritto canonico codificato» (cf. nt. 13), 694.

⁷³ Cf. I. ZUANAZZI, *«Praeisis ut prosis»*. *La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Napoli 2005. L'Autrice, riferendosi alla giustizia amministrativa, osserva criticamente: «I presupposti di tale sistema, tuttavia, implicano un modello di riferimento concettuale, fondato sulla posizione di superiorità dell'amministrazione e sul trattamento diseguale delle ragioni dei privati rispetto a quelle di interesse pubblico, che risulta poco consona con la struttura di comunione interna al popolo di Dio» (XVI). Perfino la tripartizione della potestà di governo viene dal diritto statale. Il Diritto delle decretali non conosceva la nozione di «potestas amministrativa». Occorre riconsiderare se la tripartizione corrisponde al sistema canonico, giacché non è in grado di cogliere la realtà ecclesiale, come dimostra la insoddisfacente sistemazione dei *munera sanctificandi* e *docendi* (*ibid.*, 236-246); cf.

siamo entrati in un'epoca post-codificatoria: il paradigma codificatorio non è più il paradigma legislativo per eccellenza⁷⁴. Inoltre, le attuali condizioni socio-culturali generali sono profondamente diverse da quelli esistenti al tempo della prima codificazione: tecnologia informatica e digitalizzazione, grandi migrazioni, globalizzazione, individualismo, mobilità delle persone, crescente pluralismo della società — che non lascia indenne la Chiesa —, sono alcuni fattori che influenzano in modo permanente le possibilità d'azione e le condizioni d'efficacia della Chiesa e pongono di conseguenza il diritto canonico di fronte a una molteplicità di nuove sfide.

Accanto a questi «segni dei tempi» (GS 4), lo stesso Vaticano II, anche se è dichiarato un concilio pastorale, ha esercitato con i suoi cambiamenti di paradigma e le sue affermazioni una potente influenza sul diritto canonico, sia in molti questioni particolari sia anche in aspetti fondamentali⁷⁵. La traduzione in pratica di queste direttive è ben lungi dall'essere conclusa, tanto più che su molte questioni si tratta di svolte duraturi ed irreversibili. Ne vogliamo

anche C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica* (cf. nt. 50), 238-242.

⁷⁴ Cf. N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, «Derecho canónico y codificación» (cf. nt. 1). Secondo Fantappiè, dal Concilio di Trento fino ad oggi la Chiesa si presentava in tre «stili ecclesiali»: (1) stile giuridico: la Chiesa come *societas iuridice perfecta*; (2) stile politico nell'epoca dei concordati, dal Vaticano I fino al Vaticano II: pur presentandosi, all'inizio come *societas perfecta*, la Chiesa non reclama più una *potestas in temporalibus*; invece, sviluppa la dottrina sociale della Chiesa e comincia a distinguere nella persona umana tra *christifidelis* e cittadino; (3) stile pastorale: dal Vaticano II in poi. Cf. C. FANTAPPIÈ, «Prospettive di ricerca» (cf. nt. 70), 958 ss.; 969.

⁷⁵ Non si può non vedere i cambiamenti in riguardo ad argomenti come i seguenti: la collegialità episcopale, la relazione tra Chiesa universale e Chiesa particolare, il rapporto Chiesa – mondo; le Chiese cattoliche orientali; i sacramenti: la libertà religiosa; la dignità umana. Spesso nei testi del Vaticano II, pur avvalendosi di un linguaggio teologico-pastorale, si trovano opzioni o tendenze giuridicamente rilevanti. Occorre rintracciarli!

ricordare tre di particolare rilevanza e portata:

– con il Vaticano II la Chiesa diventa «*Weltkirche*» in un senso qualitativo: aperta alle necessità di tutti gli uomini, senza chiudersi in difesa e isolarsi dal mondo cattivo: inclusione invece di esclusione; dialogo invece di autoisolamento⁷⁶. Tali orientamenti si trovano in forma programmatica nella *GS* 1 e nel Decreto *AG*;

– *Unitas in varietate / Varietas in unitate*: lo Spirito Santo è all'opera anche al di fuori della struttura visibile della Chiesa cattolica (*UR* 3 s.; *AG* 11 e 15), dove esistono anche cose vere e buone (*LG* 16 s., *NA* 2). Perciò la varietà come espressione della ricchezza inesauribile dei doni dello Spirito Santo è considerata arricchente, sia all'interno della Chiesa cattolica (*OE passim*; *LG* 13) sia al di fuori di essa (*UR*, *NA*, *DH*). Questa è la cattolicità in senso qualitativo: Varietà nell'unità della Chiesa⁷⁷. Le convinzioni e gli insegnamenti delle comunità non cattoliche, e anche delle religioni non cristiane, appartengono ai potenziali *loci theologici alieni*⁷⁸;

– Svolta personalista: in affermazioni centrali sia su singole materie (p.es. la concezione personalista del matrimonio, *GS* 47-52) sia anche su materie fondamentali, il Vaticano II ha messo in risalto l'uomo come persona (*GS* 11-45): soprattutto nella *DH* ha riconosciuto formalmente

⁷⁶ Cf. H.-J. SANDER, «Von der Exklusion zur Wahrnehmung der pluralen modernen Welt. Einführung», in P. HÜNERMANN – B.J. HILBERATH, ed., *Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil*, V, Freiburg – Basel – Wien 2006 (ed. speciale 2009), 381-394; S. BERLINGÒ, *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Torino 1991, 154-167.

⁷⁷ Cf. J. FEINER, «Commentario alla *UR*», in *Lexikon für Theologie und Kirche*, Suppl. II, 65. Alcuni aspetti costituzionali del principio della *varietas* vengono messi in luce da M. DEL POZZO, «Puntualizzazioni sul principio costituzionale di varietà nel popolo di Dio», *Ephemerides Iuris Canonici* 54 (2014) 339-373.

⁷⁸ Cf. P. HÜNERMANN, *Dogmatische Prinzipienlehre*, Münster 2003, 223-251.

la dignità della persona umana e la libertà che essa implica come momento essenziale nella missione della Chiesa⁷⁹. La Chiesa si autodefinisce «il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana» (*GS 76*)⁸⁰.

2.2. *Aperture necessarie*

2.2.1 Dialogo fra canonistica e teologia

Tale dialogo si dimostra insostituibile sia per l'ulteriore sviluppo dei contenuti del diritto canonico, sia anche per lo sviluppo di una teologia del diritto canonico⁸¹. Il dialogo deve riguardare tutte le singole discipline teologiche. Esso contribuisce in modo essenziale al corretto ordinamento reciproco del diritto canonico e della teologia, in vista di una reciproca compenetrazione, nella quale tuttavia ogni parte deve conservare il proprio metodo; ed è utile anche per un'altro motivo: una chiara visione della natura e del compito del diritto risulta importante per tutte le discipline particolari della teologia: teologia morale, pastorale, dogmatica; per l'ecclesiologia nonché l'etica sociale, e così via.

Proprio l'ecclesiologia fornisce un chiaro esempio della sua impossibilità di svilupparsi in modo coerente senza il

⁷⁹ «Die Sendung der Kirche, von Gottes Heilshandeln Zeugnis zu geben, realisiert sich nur im Eintreten für die Freiheit der Menschen, nicht ohne oder gar gegen sie». R.A. SIEBENROCK, «Theologischer Kommentar zur Erklärung über die religiöse Freiheit *Dignitatis humanae*», in P. HÜNERMANN – B.J. HILBERATH, ed., *Herders Theologischer Kommentar* (cf. nt. 76), IV (2005), 207.

⁸⁰ Con vista sui diritti e obblighi di tutti i fedeli, Giovanni Paolo II parla della *dimensione personalistica dell'ecclesiologia conciliare*. Cf. Allocutio, 24/01/2003, *Communicationes* 35 (2003) 5, n° 4.

⁸¹ GIOVANNI PAOLO II, Allocutio (cf. nt. 80) mette in risalto la possibile rilevanza giuridica di pronunciamenti magisteriali, e sottolinea che la dimensione giuridica è «teologicamente intrinseca alle realtà ecclesiali», e aggiunge: «Questo *realismo nella concezione del diritto* fonda un'autentica interdisciplinarietà tra la scienza canonistica e le altre scienze sacre» (*ibid.* 4, n° 3).

diritto canonico⁸². Per esempio, la traduzione pratica della corresponsabilità, della sinodalità oppure della collegialità episcopale nella vita della Chiesa sono *ex natura rei* possibili solo con l'aiuto delle norme giuridiche che regolano la struttura, la competenza, i procedimenti per formare gli atti collegiali, ecc. In senso inverso, la chiarificazione giuridica di concetti centrali come *potestas* ovvero *officium ecclesiasticum* è impossibile senza una preliminare chiarificazione teologica.

Dal punto di vista metodologico giova sottolineare che non solo non è possibile un ritorno a uno stato assolutamente puro, originario e senza macchie della Chiesa (un'età dell'oro), ma altrettanto una retro-proiezione di termini o istituti giuridici moderni a fenomeni ecclesiali in tempi passati oppure alla Chiesa nascente⁸³.

Se è vero che l'asse del ragionamento teologico si è spostato dal binomio *natura – ratio* a quello di *fede – storia*, nella materia del diritto canonico e della teologia del diritto canonico diventa indispensabile riflettere di nuovo la compresenza di identità e cambiamento negli elementi costitutivi ed essenziali della Chiesa, p.es. il nucleo immutabile del c.d. «diritto divino» e del «diritto naturale» in

⁸² Cf. G. FRANSEN, «Heurs et malheurs du droit canonique», *Revista Española de Derecho Canónico* 47 (1990) 20, che si esprime in favore non soltanto di una formazione esauriente teologica, ma anche storica dei canonisti. Cf. C. FANTAPPIÈ, «Scienza canonica» (cf. nt. 5), 191 s.; ID., *Ecclesiologia* (cf. nt. 58), 357: «Il Diritto canonico è fattore costitutivo della Chiesa perché strettamente congiunto con la sua dimensione istituzionale e normativa. I suoi principi direttivi e regolativi non solo permettono di cogliere termini e limiti delle formulazioni ecclesiologiche, bensì stabiliscono anche le condizioni, il grado di coerenza e di rispondenza che sono loro necessarie per il raggiungimento delle finalità salvifiche della Chiesa».

⁸³ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia* (cf. nt. 58), 348: «La Chiesa è, prima di tutto, il prodotto di atti comuni di fede istituiti da Gesù che hanno innescato una serie di processi sociali e organizzativi che si ripetono nel tempo, dopo che è accaduto l'*evento originario*».

relazione agli aspetti mutevoli, cioè i contenuti sostanziali riflettere sotto l'angolatura della storicità.

2.2.2 Dialogo fra canonistica e giurisprudenza, filosofia, scienze umane

Il carattere giuridico del diritto canonico⁸⁴ richiede che il discorso scientifico della canonistica non abbia luogo solo fra i suoi specialisti, ma sia esteso anche alla scienza del diritto, comprese la filosofia e la teoria del diritto⁸⁵. Questo è insostituibile soprattutto per lo sviluppo di una *Teoria del diritto canonico*, compresa la *Metodologia*.

Il dialogo con il diritto civile riveste una particolare importanza anche là dove il diritto canonico e il diritto dello Stato si toccano, come nel diritto patrimoniale; dove rinviano l'uno all'altro, o dove si sovrappongono, come nel diritto concordatario o nelle materie del diritto ecclesiastico dello Stato. Anche la storia del diritto canonico è inscindibilmente legata alla storia del diritto in generale.

A seconda della materia giuridica del diritto canonico, il dialogo con le relative scienze umane può rivelarsi fruttuoso: p.es. il dialogo con la psicologia e la psichiatria in alcune questioni di diritto matrimoniale o penale.

2.2.3 Dialogo con i diritti religiosi non cattolici

Il fondamento e la legittimazione di tale dialogo è la necessaria apertura della Chiesa all'inesauribile varietà di

⁸⁴ Cf. H. PREE, «Der Rechtscharakter des kanonischen Rechts und seine Bedeutung für die Kirche», *Folia Canonica* 7 (2004) 49-70.

⁸⁵ Cf. G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto*, I, Torino 1997, 195-231; C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia* (cf. nt. 16), 203-207; O. CONDORELLI, «La situación actual» (cf. nt. 38), 24 ss.: «esto requiere que la ciencia canónica se abra hacia la dimensión jurídica natural y dialogue con la ciencia jurídica secular. [...] Lo que ha hecho grande a la ciencia jurídica canónica en la historia del mundo occidental ha sido esta capacidad suya de interaccionar con la ciencia jurídica secular sobre el plano de objeto común a ambas».

convinzioni e diritti religiosi in base all'idea che lo Spirito di Dio è all'opera anche al di fuori della struttura visibile della Chiesa cattolica, per cui si possono rintracciare anche là *loci theologici (alieni)*⁸⁶.

Poiché è compito della Chiesa realizzare l'unità nonostante tutte le diversità — l'unità della Chiesa stessa (ecumenismo) e infine di tutta l'umanità (LG 1 pr.) —, il suo compito essenziale per il futuro è quello di realizzare l'unità *in ciò che è essenziale*⁸⁷, al contempo riconoscendo positivamente come un valore la legittima diversità, e quindi di chiarire ciò che è imprescindibilmente comune ed essenziale.

Lo scopo principale di questo dialogo è duplice: per il diritto canonico lo sfruttamento dei *loci theologici alieni* in suo proprio favore; e, a favore dei rapporti fra confessioni religiose e religioni, è l'individuazione e la verifica di concordanze nei termini e negli istituti giuridici nonché nel pensiero giuridico in generale. In tale contesto è auspicabile enucleare l'essenza dei concetti e degli istituti giuridici, con un metodo simile a quello con il quale i giuristi elaborano gli elementi sostanziali o costitutivi (il «nucleo») dei diritti fondamentali dell'uomo, per poter verificare delle violazioni di tali diritti.

Nella tradizione del diritto canonico si è sviluppato un istituto giuridico specifico per la relazione con il diritto esterno o differente: la *tolerantia*⁸⁸. Il confine della sua applicabilità è

⁸⁶ Cf. CONCILIO VATICANO II, *UR, NA, GS, DH*. Cf. sopra 2.1.

⁸⁷ *UR* 4 esprime questo compito con le parole: «*in necessariis unitatem custodientes*». Tale principio è fondato nella Bibbia (Atti 15,28) ed è diretto contro uniformità e centralismo. Cf. J. FEINER, «Commentario alla *UR*» (cf. nt. 77), 65-67.

⁸⁸ Cf. can. 5 §1 CIC. Cf. C. FANTAPPIÈ, «Prospettive di ricerca» (cf. nt. 70), 957; M.J. ROCA, «Tolerancia», in DGDC (cf. nt. 2), VII, 607-610; H. PREE, «Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: Possibilità e limiti ecclesiali di impiego», *Ius Ecclesiae* 12 (2000) 375-418.

segnato dal cosiddetto *ius divinum*, che costituisce quindi la categoria centrale per l'individuazione di ciò che è, dal punto vista della Chiesa cattolica, essenziale e imprescindibile. Ma in questo modo vanno messi alla prova e costituiscono una sfida particolare anche il concetto e il contenuto dello *ius divinum*, poiché il suo contenuto non è affatto condiviso nemmeno fra le confessioni cristiane.

Questo dialogo arricchisce tutte le parti che vi partecipano e permette di rendersi conto del carattere condizionato e limitato della propria concezione. Rintracciando altri modi di pensare, altri punti di vista ed altri sistemi giuridici, il suddetto dialogo risulta essere fonte e spinta per lo sviluppo ulteriore del diritto canonico.

3. Chiarimenti necessari

3.1 *Concetti e istituti centrali di diritto*

Esiste la necessità di una chiarificazione fondamentale su parecchi concetti e istituti giuridici centrali per il diritto canonico, come p.es.: i diritti umani in relazione ai diritti ed obblighi di tutti i fedeli; la *potestas* e la sua appropriata suddivisione (incluso la questione dei titolari); la nozione di *officium ecclesiasticum* (compreso il problema del titolare); la natura giuridico-canonica delle Chiese e comunità ecclesiali, che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica (incluso il problema del riconoscimento reciproco dei loro poteri, uffici, atti); la relazione fra primato pontificio e collegialità episcopale; la natura giuridico-canonica del diaconato; le questioni fondamentali della teologia nonché della teoria del diritto canonico — come, ad es.: è il diritto canonico una realtà teologica oppure giuridica? Com'è ovvio, in molti di questi ambiti problematici occorre anzitutto una chiarificazione teologica preliminare. Inoltre, occorre tener conto del contesto ecumenico.

Qui di seguito scegliamo, tra la grande quantità di questioni aperte, due complessi di problemi di particolare ri-

levanza per il diritto canonico: la persona umana e le questioni fondamentali del diritto canonico.

3.2 *Centralità della persona umana*

La sopra menzionata caratteristica personalista dei testi del Vaticano II, che informa la missione della Chiesa stessa (*salus animarum*), non può non essere determinante anche per il diritto della Chiesa. Qualsiasi diritto in questo mondo esiste per amor dell'uomo: questo principio deve valere ancor più per il diritto della Chiesa⁸⁹.

Entrambi i Codici vigenti hanno accettato, almeno in forma preliminare, la centralità della persona umana. Ma occorre continuare e approfondire questi approcci. Bisogna anzitutto rivolgere lo sguardo alle persone che non appartengono alla Chiesa cattolica, considerando se si tratta di battezzati o di non battezzati: come valutare il loro essere persone nel diritto canonico⁹⁰? L'essere persona comporta per il diritto canonico molte questioni, come p.es.: si applica lo stesso concetto di «persona», quando si parla di battezzati oppure di non battezzati⁹¹? Rientrano fra i diritti ed obblighi comuni a tutti i battezzati alcuni che valgono per tutti gli uomini⁹²? E così via.

⁸⁹ «*Cum igitur hominum causa omne ius constitutum est*». D. 1, 5, 2 (Hermogenianus). Il papa Benedetto XVI in una allocuzione del 25 gennaio 2008 ha ripreso le parole di A. Rosmini, secondo cui l'essenza del diritto è la persona umana, e ha dichiarato, che per il diritto canonico deve valere ancor di più: «La sostanza del diritto canonico è la persona del fedele nella Chiesa». *Communicationes* 40 (2008) 26-28.

⁹⁰ Per questo complesso di questioni si veda recentemente l'indagine profonda ed orientativa di B. BERKMANN, *Nichtchristen im Recht der katholischen Kirche*, Wien 2017 (2 volumi), che analizza dettagliatamente le svariate relazioni dell'ordinamento canonico con soggetti all'esterno di se stesso, e apre nuove orizzonti alla canonistica.

⁹¹ Cf. B. BERKMANN, *Nichtchristen* (cf. nt. 90), 618-749.

⁹² Cf. S. BERLINGÒ, *Giustizia e carità* (cf. nt. 76), 163-169. Lo stesso Autore mette in discussione, fra le altre, il concetto puramente formale e astratto di «persona» (come soggetto di attribuzione di diritti e

Come conseguenza dell'importanza centrale della persona umana nell'ordinamento giuridico della Chiesa, si pone inevitabilmente la questione della validità dei diritti umani all'interno della Chiesa. «Nessuna legge umana può mettere così bene al sicuro la dignità personale e la libertà dell'uomo, quanto il Vangelo di Cristo affidato alla Chiesa» (GS 41). I Codici menzionano espressamente la dignità dell'uomo e i diritti umani come oggetto del *munus docendi* della Chiesa⁹³, ma non hanno ripreso, senza nessuna spiegazione convincente, il riconoscimento esplicito che era previsto nell'ultimo *Schema* della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*: «*Ecclesia omnium et singulorum hominum, utpote ad imaginem Dei creatorum, dignitatem humanae personae propriam recognoscit*» (can. 3 *Schema* LEF 1971).

Con la questione dei diritti umani si solleva il problema del diritto naturale. Chi nella Chiesa ritiene la natura totalmente elevata alla sopra-natura o nell'ordine della grazia, e l'ordine della creazione totalmente elevato nell'ordine della redenzione, non riconoscerà i diritti «naturali» dell'uomo nella Chiesa. Tuttavia *gratia naturam non destruit, sed praesupponit et perficit*.

Se la Chiesa confessa convintamente la dignità dell'uomo e i diritti umani come diritti dell'uomo che devono essere rispettati come tali da ognuno, la questione della validità di questi diritti all'interno della Chiesa diventa una questione della sua credibilità. Com'è ovvio, i diritti umani non possono essere ripresi da una qualsiasi formulazione del diritto internazionale, ma occorre una loro trasformazione al diritto intra-ecclesiale,

doveri), e si esprime in favore di un concetto anche materiale e contenutistico di «persona» con «*un significato sostanziale*»: S. BERLINGÒ, «Riflessi del Codice 1983 sulla dottrina. Per una chiave di lettura della canonistica postconciliare», *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 75. In quanto alla nozione di «persona» in particolare, cf. G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985; B. BERKMANN, *Nichtchristen* (cf. nt. 90), 618-749.

⁹³ Cf. cann. 747 §2; 768 §2 CIC; cann. 595 §2; 616 §2 CCEO.

che li renda confacenti con i valori ed i principi vigenti nella Chiesa. Inoltre occorre chiarire il rapporto fra questi diritti umani e i diritti ed obblighi che competono al fedele in virtù del battesimo — non solo a un livello generale e astratto, ma concretamente per ciascun diritto e ciascun obbligo.

3.3 *Discipline fondamentali*

Riguardo alla *Storia del diritto canonico* occorre una maggiore considerazione soprattutto delle fonti, giacché è in gioco l'identità del diritto canonico, che pervade tutta la storia della Chiesa, e non comincia di nuovo con la codificazione. La mentalità specifica del diritto canonico risulta più dalla storia che dall'assetto normativo vigente⁹⁴. Nel diritto canonico l'ulteriore sviluppo deve consistere in un collegamento fra continuità e discontinuità. A differenza del can. 2 CCEO, secondo cui il CCEO si comprende come frutto dello *ius antiquum*, il Codice latino cerca di salvaguardare la continuità, a prescindere da riprese nel contenuto di singole norme, soltanto mediante la norma del can. 6 §2: Nella misura in cui i canoni riportano il diritto antico, sono da valutarsi tenuto conto anche della tradizione canonica⁹⁵.

La ricerca deve urgentemente individuare e recuperare i fondamenti del diritto canonico mediante le discipline *Teologia del diritto canonico* e *Teoria (e Filosofia) del diritto canonico*. Esse determinano l'autocomprensione del diritto canonico e della canonistica e fanno capire la diffe-

⁹⁴ La Cost. Apost. *Sacrae disciplinae leges* sottolinea che per spiegare la natura del Codice di diritto canonico «mente repetenda est longinqua illa hereditas iuris, quae in libris Veteris et Novi Testamenti continetur, ex qua tota traditio iuridica et legifera Ecclesiae, tamquam a suo primo fonte, originem ducit». *AAS* 75 (1983) XI.

⁹⁵ Cf. H. PREE, «Tradición canónica», in *DGDC* (cf. nt. 2), VII, 619-621; H. SOCHA, can. 6, n° 1 e 24-34, in *Münsterischer Kommentar* (febbraio 2012). Gherri fa notare che nel Codice 1983 il nesso con la tradizione canonica risulta più debole di quello secondo can. 6, 4° CIC/1917: P. GHERRI, «Codificazione canonica» (cf. nt. 6), 116-118.

renza fra diritto canonico e civile. Le due discipline devono essere distinte per il loro oggetto formale, pur avendo entrambe lo stesso oggetto: il diritto canonico; le indagini devono essere corrispondenti, affinché i risultati possano essere correlati gli uni agli altri⁹⁶. Le impostazioni finora contrastanti devono sfociare in una spiegazione consistente; condivisibile da tutte le «scuole canonistiche». Nella teologia del diritto canonico si tratta, in particolare, dell'inquadramento di Chiesa e diritto, del luogo teologico e del fondamento teologico del diritto nella Chiesa — nel complesso e per i singoli istituti giuridici. Nella teoria del diritto canonico risultano quasi evidenti le mancanze. Esse riguardano particolarmente il concetto di diritto, il linguaggio giuridico, la metodologia, la legistica come arte, attività e facoltà di preparare ed emanare leggi. Riguardo a queste materie, la mancanza di una teoria coerente è deplorabile, come dimostra, p.es. la controversia se si debba seguire nel diritto canonico il metodo giuridico o il metodo teologico. La canonistica deve sforzarsi di portare la propria metodologia all'altezza della giurisprudenza moderna⁹⁷.

⁹⁶ P.es. l'analisi del fenomeno «diritto naturale» o «diritto divino» deve poggiarsi su argomenti tanto teologici quanto filosofici (teoria del diritto). Gli oggetti formali e quindi gli argomenti delle due discipline sono distinti. Nondimeno devono confluire nel concetto di «diritto naturale» oppure «diritto divino», sia che tutt'e due entrano a far parte della definizione, sia che due concetti si corrispondono.

⁹⁷ È sintomatico di quanto detto, che entrambi i Codici hanno ripreso la stessa regola d'interpretazione (can. 17 CIC, can. 1499 CCEO) parola per parola dal Codice 1917; questa regola non risponde affatto al livello evolutivo o allo *standard* metodologico della giurisprudenza moderna. Cf. S. BERLINGÒ, «Riflessi del Codice 1983» (cf. nt. 92), 62: «Le norme codiciali sull'interpretazione non hanno, in vero, sollecitato particolari sforzi di approfondimento sul tema: forse perché poco innovative e scarsamente articolate». L'Autore si esprime in favore di «apporti interdisciplinari» e di un concetto di diritto come *analogatum princeps* che si poggia sul riconoscimento della libertà e dignità

Un ulteriore esempio di quanto la teoria del diritto canonico sia rimasta indietro, è la stessa *concezione del diritto*: bisogna lavorare a una concezione più realistica del diritto come *ipsa res iusta*⁹⁸ invece che a un diritto come *abstractum* di fronte alla realtà, riguardo al quale solo *a posteriori* si cerca di verificare se abbia qualcosa a che fare con la realtà regolata. Si può vedere il diritto anche come già contenuto nella realtà regolata o da regolare. Questo coincide con l'idea centrale della *Common law*: il diritto e la soluzione di ogni caso scaturiscono più dalla realtà e non da direttive astratte, con il conseguente *reasoning from case to case*. In questo modo esiste fin dall'inizio nel diritto canonico la necessaria flessibilità, per amor della *salus animarum*. Si tenga presente che l'antico diritto privato romano raggiunse la sua insuperata qualità e precisione concettuale non attraverso la speculazione teorica, bensì attraverso l'esame e la soluzione di casi singoli. L'età aurea e classica della cononistica fu modellata — dopo il contatto con il diritto romano — dalle decisioni

dell'uomo nel contesto ermeneutico della fede vissuta (62). Cf. anche C. FANTAPPIÈ, «Scienza canonica» (cf. nt. 5), 192: «La canonistica non è ancora del tutto uscita dalla “crisi” della stagione conciliare, perché non ha raggiunto il grado di chiarezza e di convergenza che sono necessari ad una comunità scientifica per formulare in modo sufficiente unitario e coerente tanto i propri fondamenti (una sorta di teoria generale da molti auspicata) quanto i propri presupposti metodologici (concetto, oggetto, funzione e metodo)». Riguardo le mancanze metodologiche nell'ambito delle due codificazioni vigenti: E. BAURA, «Lo spirito codificatore» (cf. nt. 5).

⁹⁸ Il concetto di diritto come *ipsa res iusta* (II-II, q. 57, a. 1), che si basa sul libro V dell'Etica Nicomachea di Aristotele e sul *ius suum cuique tribuere* (D. 1, 1, 10) è aperto a una nozione «realistica» del diritto. Cf. G. FRANSEN, «Heurs et malheurs» (cf. nt. 82), 18: «C'est moins de la volonté du législateur que de la nature (ou plutôt de la surnature) des choses que procèdent les normes concernant les sacrements, les droits des fidèles, ceux de la hiérarchie». Cf. sopra, nota 21. Un'indagine storico-sistemática della concezione realistica del diritto presenta J.-P. SCHOUPE, *Le réalisme juridique*, Bruxelles 1987.

di singoli casi (*decretales*), che poi vennero assunte come fondamento per ulteriori decisioni di casi analoghi⁹⁹. Non a caso avvenne proprio in quell'epoca (sec. XII-XIV) lo sviluppo della *Common law*, che fu influenzata, com'è stato dimostrato, dal diritto canonico (p.es. alla base storica della *equity* sta la *aequitas canonica*)¹⁰⁰.

Il concetto di diritto è in un certo rapporto con il problema se e in che senso il diritto canonico sia un *ordinamento giuridico*¹⁰¹. Un ordinamento rigido e chiuso con la pretesa di essere assolutamente completo (l'ideale codificatorio) non sarebbe compatibile con le idee fondamentali del diritto della Chiesa, per causa dei seguenti argomenti, tra gli altri: la necessaria flessibilità o elasticità, il fine (*salus animarum*), la *aequitas canonica* e l'*epikeia* al servizio della *salus*; i principi pre-positivi inderogabili insieme con lo *ius divinum*, il valore della consuetudine; il riconoscimento del principio *unitas in varietate*. Tali argomenti e principi richiedono un «sistema» aperto, dinamico ed adattabile¹⁰².

Esiste una qualche relazione fra il concetto di ordinamento e questioni fondamentali da affrontare, come p.es.

⁹⁹ Cf. C. FANTAPPIÈ, «Dal paradigma canonistico» (cf. nt. 3), 40-43.

¹⁰⁰ Cf. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «Diritto canonico e Common Law», *Il Diritto Ecclesiastico* 102/I (1991) 576-605; Id., *Anglo-american Law and Canon Law – Canonical Roots of the Canon Law Tradition*, Berlin 1998; in quanto alla *equity*: A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1979, 530-546.

¹⁰¹ Cf. J. FORNÉS, *La ciencia canónica* (cf. nt. 2), 195-230; S. BERLINGÒ, «Ordenamiento canónico», in DGDC (cf. nt. 2), V, 776-782.

¹⁰² Cf. C. FANTAPPIÈ, «Scienza canonica» (cf. nt. 5), 177; S. BERLINGÒ, «Riflessi del Codice 1983» (cf. nt. 92), 71-74: L'Autore si esprime «per un ridimensionamento dell'archetipo ordinamentale di derivazione statualistica e per la elaborazione di un modello "politipico", aperto, flessibile, dinamico e processuale di ordinamento, capace di coniugare, insieme con le idee della unità e della conservazione, anche quelle dello sviluppo, dell'adattamento e della progressione di un sistema» (72 ss.).

le seguenti: l'ordine sistematico delle materie del diritto canonico: un problema ancora aperto e discusso¹⁰³; una nuova riflessione e valutazione del sistema delle fonti del diritto canonico: quali soggetti ed altri fattori possono contribuire alla elaborazione del diritto canonico, e quale è il loro rapporto reciproco: atti giuridici in base alla autonomia privata; atti giuridici (legislativi, amministrativi, giudiziali) della potestà; consuetudine, dottrina giuridico-canonica; principi generali del diritto; strumenti di flessibilizzazione del diritto canonico e così via; quale è la relazione fra diritto e morale nel diritto canonico¹⁰⁴?

Alla fine giova mettere in risalto la questione e il postulato della efficienza del diritto canonico — una questione che finora non ha catturato la dovuta attenzione dei canonisti. Raggiunge il diritto canonico, nell'insieme, i suoi effetti, per amor dei quali esiste? Hanno i fedeli una sufficiente conoscenza e consapevolezza del diritto canonico? Viene il diritto canonico osservato dalla maggioranza dei fedeli? Oppure la efficienza è ristretta a un piccolo numero di fedeli che, per ragione della professione, sono dipendenti dalla Chiesa e quindi passibili di sanzioni? Secondo quali criteri la efficienza deve essere giudicata e valutata? Tali questioni si pongono, giacché in realtà lo scarto tra il diritto canonico in vigore e la realtà vissuta sembra essere notevole.

¹⁰³ Cf. H. SCHMITZ, *Die Gesetzssystematik des Codex Iuris Canonici*, München 1963; J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, «Dottrina, giurisprudenza e prassi nella costruzione del sistema canonico», in J.I. ARRIETA — G.P. MILANO, ed., *Metodo, Fonti e Soggetti del diritto canonico*, Città del Vaticano 1999, 391-415.

¹⁰⁴ C. FANTAPPIÈ, «Diritto canonico codificato» (cf. nt. 13), 695: «Solo un ripensamento in chiave storico-critica del “sistema” delle fonti può aprire nuove prospettive per la canonistica del III millennio [...] e diminuire lo scarto tra il diritto scritto e il diritto praticato nella vita delle comunità».

4. Osservazioni conclusive

L'autocomprensione della canonistica è sfociata in una salutare crisi d'identità, che non ha ancora raggiunto il suo punto finale, ma che dovrebbe essere affrontata come una sfida positiva.

Non si può prevedere se si delinearà un nuovo paradigma — dopo quello del diritto canonico classico, quello dello *Ius Publicum ecclesiasticum* e quello codificatorio — e quale esso sarà. Ma una cosa è certa: il diritto canonico dovrà correggere la sua impronta unilateralmente europea in direzione di un diritto specificamente ecclesiale¹⁰⁵. Questa è una sfida che si potrà vincere pienamente solo in dialogo con la teologia, con gli altri diritti religiosi e con la giurisprudenza (di tutti i sistemi giuridici)¹⁰⁶. Tutti questi fattori diventano potenziali «*loci canonici*» (anche se «*alieni*»), a partire dai quali si deve elaborare in modo creativo la «*legislatio libertatis*» propria della Chiesa¹⁰⁷, basandosi sulla libertà e sulla dignità della persona umana e dei cristiani.

HELMUTH PREE

¹⁰⁵ Occorre evitare gli svantaggi del modello codificatorio: C. FANTAPPIÈ, «Römische Kirche» (cf. nt. 72), 169 ss.

¹⁰⁶ Nel diritto continentale-europeo esiste una pre-concezione («Vorverständnis») notevolmente diversa da quella del diritto anglo-americano. Riguardo alla sottostante filosofia e ai concetti, il diritto canonico si basa, a prescindere del sistema continentale-europeo, sulla pre-concezione della Scolastica e Tarda Scolastica (Francisco Suárez). La teologia, invece, ha abbandonato questa strada. Un diritto canonico di una Chiesa che si autocomprende come «Weltkirche» comporta che deve riprendere ed accettare le sfide di una vista «mondiale» essendo aperto anche ad orizzonti ermeneutici finora sconosciuti. Fantappiè chiede che lo sguardo dei canonisti «dovrà anche andare più a fondo, per ripensare il sistema e il rapporto tra le fonti e per fondare un pluralismo disciplinare che corrisponda ai bisogni dell'inculturazione nei continenti extraeuropei». C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011, 326.

¹⁰⁷ Cf. S. BERLINGÒ, «Riflessi del Codice 1983» (cf. nt. 92), 61-64.

Sommario

L'articolo intende analizzare le vicende della canonistica dopo l'assunzione del paradigma codificatorio sulla scorta dei seguenti criteri: metodo, pubblicazioni, istituzioni di ricerca e d'insegnamento, contenuto, rapporto tra canonistica, teologia, diritto secolare. Oggi il diritto canonico deve affrontare parecchie sfide: superare la crisi d'identità (è teologia oppure diritto?) sul fondamento della sua storia e mediante un dialogo con la teologia, con la scienza giuridica secolare e con le altre scienze nonché con gli altri diritti religiosi; sviluppare un'adeguata teoria generale; diventare un diritto veramente ecclesiale (non esclusivamente europeo); rafforzare la centralità della persona umana.

Parole-chiave: scienza canonistica; codificazione; insegnamento del diritto canonico; teoria e teologia del diritto canonico.

Summary

The Science of Canon Law: Distinguishing Features and Challenges at the Beginning of the Third Millennium

The article tries to demonstrate the current status of the canonical science, starting out from the assumption of the codificatory paradigm into canon law, analyzing, e.g., the methods applied, the main institutions of research and teaching in canon law and its relationship to theology; and points out current challenges, e.g. to overcome the identity-crisis (theological or juridical nature of canon law?); develop an appropriate theory of canon law; enforce the centrality of the human person in the system of canon law.

Keywords: Canonical science; Codification; Teaching of canon law; Theory and Theology of canon law.